



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"PIRANDELLO - S. G. BOSCO"

P.zza Addolorata, 1 - 91021 Campobello di Mazara (TP)  
Telefono e fax segreteria 0924 47674 - C. F. 81000910810

[tpic81800e@istruzione.it](mailto:tpic81800e@istruzione.it) - [tpic81800e@pec.istruzione.it](mailto:tpic81800e@pec.istruzione.it) - [www.iccampobellodimazara.edu.it](http://www.iccampobellodimazara.edu.it)

## Oggetto : DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

### (Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella giornata del 4 febbraio 2022, il nuovo Decreto-legge n. 5, che entrerà in vigore nella giornata di oggi 5 Febbraio 2022.

Si comunicano le novità del decreto che riguardano le seguenti tematiche:

#### **Durata *Green pass***

Con l'art. 1 del nuovo decreto-legge, le certificazioni verdi Covid-19 (Green pass) hanno ora una validità illimitata (non più di sei mesi), senza necessità di nuove vaccinazioni o dosi di richiamo, nei seguenti casi:

- a seguito somministrazione della 3<sup>a</sup> dose, la c.d. *dose booster*;
- a seguito della guarigione da Covid-19, dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;
- a seguito della guarigione da Covid-19, dopo la somministrazione della 3<sup>a</sup> dose, la c.d. *dose booster*.

#### **Attualmente in vigore**

Ad oggi, le certificazioni verdi Covid-19 (Green pass) continuano ad avere una validità di sei mesi, nei seguenti casi:

- a seguito della somministrazione della 1<sup>a</sup> dose;
- a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario (dosi: 1<sup>a</sup> + 2<sup>a</sup>);
- a seguito della guarigione da Covid-19, entro il 14° giorno dalla somministrazione della 1<sup>a</sup> dose di vaccino;
- a seguito della guarigione da Covid-19, dopo il 14° giorno dalla somministrazione della 1<sup>a</sup> dose di vaccino;
- a seguito della guarigione da Covid-19, senza somministrazione di vaccino.

Nei casi di tampone negativo le certificazioni verdi Covid-19 (Green pass), hanno le seguenti validità:

- 48 ore dall'ora del prelievo, in caso di test antigenico rapido;
- 72 ore dall'ora del prelievo, in caso di test molecolare.

#### **Regime dell'auto-sorveglianza**

Con l'art. 2 del nuovo decreto-legge, le regole da applicare in regime di auto-sorveglianza, in caso di contratto stretto con un soggetto positivo, sono estese, ora, anche a coloro che:

- Sono guariti dall'infezione da SARS-CoV2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

#### **Attualmente in vigore**

Ad oggi, il regime di auto-sorveglianza si applica ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e che si trovavano in una delle seguenti condizioni:

- Hanno ricevuto la dose booster
- Hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi
- Sono guariti dall'infezione da SARS-CoV2 da meno di 4 mesi Tale regime – lo ricordiamo – prevede:
- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19;
- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

## **Efficacia della certificazione verde COVID-19**

Con l'art. 4 del nuovo decreto-legge, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi (ai sensi della normativa vigente), sono consentiti anche nella zona rossa, nel rispetto della disciplina della zona bianca, a coloro che sono in possesso del c.d. *Green pass rafforzato* (vaccinazione o guarigione) nonché ai bambini di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

### **Attualmente in vigore**

Ad oggi, la possibilità di fruire dei servizi o di svolgere attività e spostamenti, limitati e sospesi è consentito ai soggetti in possesso del c.d. *Green pass rafforzato* solo nelle zone gialla o arancione.

## **Spostamenti da e per le isole e trasporto scolastico dedicato**

Con l'art. 5 del nuovo decreto-legge, dal 5 febbraio e fino al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza), per gli studenti che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito:

- l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole (di cui all'allegato A della L. 28 dicembre 2001, n. 448) e per le isole lagunari e lacustri, purché muniti anche solo del c.d. Green pass base (esito negativo a un tampone antigenico rapido o molecolare) e di età pari o superiore ai 12 anni;
- l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, anche senza il possesso del c.d. Green pass rafforzato ma con l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giulia Flavio